



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 3 del 10/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

37) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Fabio Serratore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. UP Calcio a 5, a decorrere dal 16.12.2025 tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Cinecittà, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art.28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché della società A.S.D. UP Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 384 del 24/04/2026

Con atto del 24 marzo 2026, la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fabio Serratore, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. UP Calcio a 5, nonché, a decorrere dal 16 dicembre 2025, tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Cinecittà, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Veniva altresì deferita la società A.S.D. UP Calcio a 5 per rispondere, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, delle condotte discriminatorie poste in essere dai propri sostenitori nel corso della gara U.P. Calcio a 5 – Città di Sora del 25 ottobre 2025, valevole per il Campionato di Serie C1 di calcio a 5, nonché ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo Codice, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte contestate al proprio tesserato.

Secondo la prospettazione accusatoria, nel corso dell'incontro il sig. Serratore avrebbe rivolto al calciatore avversario R.V.B. reiterate espressioni dal contenuto gravemente offensivo e discriminatorio, con riferimento alla sua nazionalità e origine etnica, nonché ulteriori frasi intimidatorie. Parallelamente, un gruppo di sostenitori della società UP Calcio a 5 avrebbe reiteratamente intonato cori di matrice razziale e proferito analoghe espressioni discriminatorie nei confronti del medesimo calciatore.

All'udienza del 23 aprile 2026, celebrata con modalità da remoto, compariva esclusivamente la Procura Federale, che si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento e concludendo per l'irrogazione della squalifica di quindici giornate nei confronti del sig. Serratore e dell'ammenda di euro 2.000,00 nei confronti della società deferita.

Nessuno compariva per i deferiti.

Il deferimento merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

Dall'istruttoria espletata dalla Procura Federale emerge, infatti, un quadro probatorio univoco e coerente, idoneo a dimostrare la sussistenza delle condotte contestate al sig. Fabio Serratore e, conseguentemente, la responsabilità della società A.S.D. UP Calcio a 5 nei limiti di cui agli artt. 28, comma 4, e 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dalla società A.S.D. Città di Sora all'indomani della gara disputata il 25 ottobre 2025, corredata da materiale video, nella quale venivano denunciati ripetuti comportamenti di natura discriminatoria posti in essere sia dal calciatore Fabio Serratore nei confronti dell'avversario R.V.B., sia da un gruppo di sostenitori della società ospitante.

Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, attraverso l'acquisizione della documentazione di gara e l'audizione dei soggetti direttamente coinvolti nei fatti.

Con riferimento alla posizione del sig. Serratore, assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha descritto in maniera puntuale e dettagliata le reiterate espressioni discriminatorie e intimidatorie rivolte nel corso dell'incontro, indicando altresì con precisione il numero di maglia del calciatore autore delle condotte.

Tale ricostruzione ha trovato significativo riscontro nelle dichiarazioni rese dal compagno di squadra Marco Gentili, il quale ha confermato di avere distintamente udito, in più occasioni, le espressioni discriminatorie rivolte dal calciatore dell'U.P. Calcio a 5 che indossava la maglia n. 9 nei confronti del sig. R.V.B. L'identificazione dell'autore risulta, inoltre, ulteriormente corroborata dalle distinte ufficiali di gara, dalle quali emerge che la maglia n. 9 era effettivamente indossata dal sig. Fabio Serratore.

Le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini risultano, pertanto, pienamente convergenti e reciprocamente riscontrate, senza che dagli atti emerga alcun elemento idoneo ad incrinare l'attendibilità o a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.

Né assume rilievo, in senso contrario, la mancata comparizione dei deferiti all'udienza, non essendo stata offerta alcuna allegazione o elemento istruttorio suscettibile di confutare il quadro probatorio acquisito.

Parimenti accertate risultano le condotte poste in essere dai sostenitori della società A.S.D. UP Calcio a 5.

Anche sotto tale profilo, le dichiarazioni rese dal calciatore R.V.B. trovano puntuale conferma nelle deposizioni del dirigente accompagnatore Davide Venditti, il quale ha riferito di avere personalmente udito, dalla propria postazione in panchina, i reiterati cori e le espressioni di contenuto razzista provenienti da un gruppo di sostenitori della società ospitante.

La convergenza delle dichiarazioni acquisite consente di ritenere dimostrato che i cori e le frasi discriminatorie siano stati reiteratamente rivolti nei confronti del calciatore avversario per l'intera durata dell'incontro.

Le condotte accertate si pongono in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che informano l'ordinamento sportivo e integrano una grave violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva, ledendo valori fondamentali quali il rispetto della dignità della persona e il principio di uguaglianza, che costituiscono presupposti imprescindibili dello svolgimento dell'attività sportiva.

Quanto alla determinazione della sanzione, il Tribunale ritiene che la particolare gravità delle condotte accertate imponga l'irrogazione di una risposta disciplinare significativa, idonea ad assolvere tanto alla funzione afflittiva quanto a quella preventiva propria delle sanzioni sportive.

Nondimeno, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento dei fatti e al complessivo quadro emerso dall'istruttoria, il Collegio ritiene equo determinare le sanzioni in misura inferiore rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale, reputando congrua la squalifica del sig. Fabio Serratore per

dieci giornate effettive di gara e l'ammenda di euro 800,00 nei confronti della società A.S.D. UP Calcio a 5, misure che appaiono adeguatamente proporzionate alla gravità delle violazioni accertate. Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Serratore Fabio, n.10 gare di squalifica;
- UP Calcio a 5, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

41) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Matteo Bobeica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Perconti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia, nonché della società A.S.D. Vigor Perconti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 404 del 08/05/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n.538 pfi 25 26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al post pubblicato sul social network Instagram dopo lo svolgimento della gara A.S.D. P. Vigor Perconti – S.S.D. Accademia Frosinone Scsrl dell'1.11.2025, valevole per il girone B del campionato Under 16 Elite"; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Matteo Bobeica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Perconti; la società A.S.D. Vigor Perconti; per rispondere:

- il sig. Matteo Bobeica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Perconti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, dopo la gara A.S.D. Vigor Perconti - Accademia Frosinone SCSRL dell'1.11.2025 valevole per il girone B del campionato Under 16 Elite, pubblicato a mezzo del social network Instagram un post del seguente testuale tenore: "TORNATE A CASA CIOCIARI";

- la società ASD Vigor Perconti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Bobeica, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il procedimento trae origine da una segnalazione del 14.11.2025 dalla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, secondo cui il sig. Matteo Bobeica, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Perconti, dopo la disputa della gara A.S.D. Vigor Perconti – Accademia Frosinone SCSRL dell'1.11.2025, valevole per il girone B del campionato Under 16 Elite, avrebbe pubblicato a mezzo del social network Instagram un contenuto recante la seguente testuale espressione: "TORNATE A CASA CIOCIARI".

La riconducibilità della condotta al tesserato citato emergeva dagli elementi probatori acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta, ed in particolare dal contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Matteo Bobeica in data 6 febbraio 2026 in sede di audizione da parte della Procura Federale; in tale occasione, infatti, il tesserato aveva espressamente confermato sia la disponibilità del profilo Instagram nel quale era stato pubblicato il post dell'1 novembre 2025, precisando che lo stesso era formalmente intestato al padre ma gestito anche da lui, sia la propria diretta partecipazione alla diffusione del contenuto.

Il calciatore, in particolare, aveva ammesso di aver proceduto personalmente alla pubblicazione del post ed alla sua condivisione, indicando altresì le modalità con cui tale diffusione era avvenuta. A tale elemento si affiancava, in termini di ulteriore riscontro esterno, quanto riferito dal sig. Maurizio Perconti, presidente della A.S.D. P. Vigor Perconti, che in sede di propria audizione da parte della Procura Federale in data 6 febbraio 2026 aveva dichiarato di aver avuto un confronto con il padre del sig. Matteo Bobeica nel quale quest'ultimo confermava che il figlio aveva pubblicato sul medesimo social network l'espressione "tornate a casa ciociari".

Alla riunione del 7/05/2026 la Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento. Al riguardo, sosteneva che l'espressione "tornatevene a casa, ciociari" dovesse ritenersi offensiva e lesiva dell'art. 4 C.G.S., in quanto idonea a veicolare un messaggio gravemente denigratorio nei confronti della squadra avversaria - che nella competizione era risultata sconfitta - rappresentata come composta da soggetti inferiori perché provenienti da un diverso territorio, la Ciociaria, e dunque invitati a "tornare a casa". La gravità risultava, peraltro, per la Procura Federale risulterebbe accentuata dalla diffusione del messaggio sui social network, circostanza che avrebbe amplificato la portata offensiva della condotta. Ancora, secondo la Procura, il comportamento contestato doveva, altresì, considerarsi antisportivo e contrario ai principi e ai valori dello sport, che impongono il rispetto dell'avversario e non la sua derisione. Ciò risultava ancor più rilevante in considerazione del fatto che la squadra era composta da giovani giocatori, rispetto ai quali simili condotte non rappresentano un modello educativo conforme ai valori sportivi.

La difesa dei deferiti, dal canto suo, replicava sostenendo che nella frase contestata non fosse ravvisabile alcun intento offensivo, trattandosi piuttosto di una manifestazione di gioia per la vittoria, espressa con tono ironico e privo di volgarità.

La Procura, in replica, osservava che un simile ragionamento avrebbe potuto, al più, riferirsi alla condotta di una tifoseria; nel caso di specie, invece, la frase era stata pronunciata da un calciatore, ossia da un soggetto tesserato, tenuto in quanto tale al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva.

La Procura Federale concludeva chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: n. 4 giornate di squalifica nei confronti del calciatore ed euro 400,00 di ammenda nei confronti della società, a titolo di responsabilità oggettiva.

Decisione

Il Tribunale Federale, in punto di responsabilità, ritiene che la condotta contestata integri una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all'art. 4 C.G.S., senza, tuttavia, ravvisare nella stessa alcun contenuto discriminatorio.

L'espressione "tornatevene a casa, ciociari", infatti, non appare idonea, nel caso di specie, ad integrare una condotta discriminatoria fondata sulla provenienza territoriale, giacché il termine "ciociari" non assume, di per sé, una valenza offensiva o discriminatoria, limitandosi a indicare l'area geografica di provenienza della squadra avversaria.

Né nella frase contestata risultano utilizzate espressioni esplicitamente denigratorie, ingiuriose o discriminatorie, quali riferimenti a una presunta inferiorità dei ciociari o formule gravemente offensive nei confronti degli stessi.

Non può, pertanto, condividersi la prospettazione accusatoria nella parte in cui attribuisce alla frase un significato discriminatorio, non emergendo dagli atti elementi sufficienti per ritenere che l'espressione fosse diretta a colpire la dignità dei destinatari in ragione della loro provenienza territoriale.

Ciò nondimeno, osserva il Decidente, come la condotta conservi rilievo disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo.

Nel contesto specifico in cui la frase è stata pronunciata, ossia all'esito di una gara persa dalla squadra avversaria, invero, l'espressione assume il significato di una derisione rivolta a chi era uscito sconfitto dal confronto sportivo.

Tale comportamento deve ritenersi antisportivo, poiché contrario ai valori di rispetto dell'avversario, lealtà, *fair play* e correttezza, che devono connotare ogni competizione sportiva.

L'avversario, anche e soprattutto dopo una vittoria, non deve essere deriso o sbeffeggiato, ma rispettato; il risultato del campo non può diventare occasione per mortificare chi ha perso.

Si tratta di un principio cardine dello sport e del complesso di valori che l'ordinamento sportivo mira a trasmettere ai giovani atleti: lealtà, correttezza, rispetto, *fair play* e senso della misura.

Valori che non esauriscono la loro portata nel solo ambito della competizione, ma assumono rilievo anche al di fuori del campo, quali regole fondamentali del vivere civile e della convivenza sociale a ogni livello.

Particolare rilievo assume, infine, la circostanza che la frase sia stata diffusa attraverso i social network, mezzo idoneo ad amplificarne la portata e a darle una risonanza ben maggiore rispetto a

un'esternazione rimasta confinata al contesto della gara e il fatto che la vicenda riguardi il settore giovanile.

In tale ambito, lo sport deve rappresentare un luogo di educazione, crescita e formazione, per i giovani atleti.

Proprio per tale ragione, condotte di scherno nei confronti della squadra sconfitta non possono essere minimizzate, dovendosi al contrario affermare con chiarezza che simili atteggiamenti sono incompatibili con i principi basilari dello sport.

Alla luce di tali considerazioni, escludendo la natura discriminatoria della frase, il Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare dei deferiti per violazione dell'art. 4 C.G.S., reputando congrue e proporzionate le sanzioni di n. 1 gara di squalifica per il calciatore e di euro 100,00 di ammenda per la società a titolo di responsabilità oggettiva.

Per le suesposte ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Bobeica Matteo, n.1 gara di squalifica;
- Vigor Perconti, euro 100,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 11 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

50) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Hasan idershaj, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM16 Velletri, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, della sig.ra Ilaria Acchioni, all'epoca dei fatti segretario generale dotata di poteri di rappresenta della società A.S.D. MM16 Velletri, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Filippo Acchioni, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. MM16 Velletri, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della società A.S.D. MM16 Velletri a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 455 del 12/06/2026

Il presente procedimento nasce per accertare i comportamenti posti in essere dai sostenitori e dai tesserati della ASD MM16 Velletri in occasione della gara disputata da quest'ultima con la ASD Albano Calcio a 5, svoltasi in data 30/11/2025 e valevole per il campionato di calcio under 15 regionale.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva, in particolare, la seguente documentazione:

- Nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding del 12/12/2025;
- Foglio censimento della società ASD MM16 Velletri per la stagione 2025/2026;
- Foglio censimento della società ASD Albano calcio a 5 per la stagione 2025/2026;
- Referto arbitrale e distinte di gara relativi agli incontri che la ASD MM16 Velletri ha disputato contro Meeting Club (07/11/2025), Academy Ecocity Genzano (17/11/2025), Accademia Sport (22/11/2025), Albano Calcio a 5 (30/11/2025), AMB Frosinone C5 (14/12/2025);
- Nota di riscontro del Settore Tecnico della FIGC in merito alla posizione del Sig. Filippo Acchioni, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD MM16 Velletri;
- Nota di riscontro della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding attestante il mancato deposito, da parte della ASD MM16 Velletri, delle autocertificazioni previste dal Regolamento Safeguarding FIGC;
- Verbale di audizione del Sig. Filippo Acchioni, all'epoca dei fatti, dirigente tesserato per la società ASD MM16 Velletri.

Detto ciò, con separato provvedimento, si è proceduto all'archiviazione parziale del procedimento limitatamente ai comportamenti attribuibili a tesserati e sostenitori della ASD MM16 Velletri in occasione della gara disputata da quest'ultima con l'Albano Calcio a 5 del 30/11/2025.

In esito poi all'attività di indagine, la Procura Federale accertava che la società ASD MM16 Velletri aveva omesso di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché di adottare

il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta in virtù di quanto previsto dal C.U. della FIGC n. 87/A del 31/08/2023.

Inoltre, la Procura accertava che il dirigente Filippo Acchioni, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, aveva svolto i compiti di allenatore della squadra della ASD MM16 Velletri in occasione di cinque gare valevoli per il girone B del campionato under 15 di calcio a 5, nonostante fosse privo della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale i seguenti soggetti:

- 1) Hasan Idershaj, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD MM16 Velletri per violazione dell'art. 4, comma 1 del cgs, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento Safeguarding FIGC e dall'art. 28 bis, comma 2 del cgs; per violazione dell'art. 4, comma 1, del cgs sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 1 delle noif e art. 28, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico;
- 2) Ilaria Acchioni, all'epoca dei fatti, segretario generale dotata di poteri di rappresentanza della società ASD MM16 Velletri per violazione dell'art. 4, comma 1, del cgs sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento Safeguarding FIGC e dall'art. 28 bis, comma 2 del cgs;
- 3) Filippo Acchioni, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della MM16 Velletri per violazione dell'art. 4, comma 1, del cgs sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 1 delle noif e art. 28, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico;
- 4) MM16 Velletri a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 comma 1 e 2 del cgs.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 11/06/2026, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale, riscontrata la bontà e la validità delle convocazione, procedeva alla discussione.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendone l'accoglimento con l'applicazione della inibizione di 3 mesi a carico dei Sigg.ri Hasan Idershaj, Ilaria Acchioni e Filippo Acchioni e l'ammenda di euro 1.500,00 a carico della società A.S.D. MM16 Velletri.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia la responsabilità dei deferiti tranne per la Sig.ra Ilaria Acchioni.

Quest'ultima, infatti, quale segretaria della società, non può essere considerata responsabile per le obbligazioni sociali, rimanendo il solo presidente, quale legale rappresentante della ASD MM16 Velletri, l'unico tenuto a rispondere per le obbligazioni poste in essere dalla società.

Pertanto, per la mancata nomina del Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, nonché la mancata adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta (previsti, come detto, dal C.U. della FIGC n. 87/A del 31/08/2023), la cui omissione è stata accertata documentalmente, ne dovrà rispondere unicamente il solo presidente, sig. Hasan Idershaj. Detto ciò, dall'attività istruttoria, è stato accertato, anche, che il dirigente Filippo Acchioni ha ricoperto il ruolo e svolto le funzioni di allenatore della squadra ASD MM16 Velletri, in occasione di cinque gare valevoli per il campionato Under 15 di calcio a 5, senza avere la necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Accanto alla responsabilità del sig. Filippo Acchioni per la condotta testè indicata, emerge, ovviamente, anche la responsabilità del presidente della società, per aver consentito e comunque non impedito al dirigente Acchioni di svolgere le funzioni di allenatore nelle gare suindicate, pur non disponendo dei titoli abilitativi.

Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere la sig.ra Acchioni Ilaria.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Idershaj Hasan, n.4 mesi di inibizione;
- Acchioni Filippo, n.2 mesi di inibizione;

- MM16 Velletri, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 10 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato